

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, MARTINELLI, SEGNANA, BARTOLOMEI, DAL FALCO, PIRASTU, LI VIGNI, PINTO, ANTONICELLI, DE VITO, FRACASSI, CERAMI, TANGA, RIPAMONTI, REBECCHINI, LEGGIERI, NOÈ, MURMURA, MERLONI, ALESSANDRINI, CALVI, SCARDACCIONE, BERLANDA, BIAGGI, PASTORINO, CARRARO, FARABEGOLI, SMURRA, PECORARO, DELLA PORTA, SALERNO, BROSIO e PREMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1972

Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto per il credito sportivo è l'unico organismo bancario specializzato che, mediante prestiti a lungo termine assistiti da contributo negli interessi, finanzia gli enti pubblici locali nell'attuazione di impianti sportivi. Esso provvede all'esercizio della propria attività creditizia utilizzando:

a) il « fondo di dotazione » — attualmente di lire 3 miliardi — formato dalle quote conferite in parti eguali dai sei partecipanti (Comitato olimpico nazionale italiano, Banca nazionale del lavoro, Consorzio di credito per le opere pubbliche, Istituto nazionale delle assicurazioni, Monte dei Paschi di Siena e Istituto bancario San Paolo di Torino);

b) il « fondo di garanzia », conferito dal Comitato olimpico nazionale italiano per l'ammontare di lire 2.500.000.000;

c) la « riserva ordinaria », che al momento è di lire 2.543.191.742;

d) le « riserve straordinarie », che oggi assommano a lire 1.547.644.121;

e) la provvista finanziaria proveniente dalle proprie obbligazioni — equiparate, com'è noto, alle cartelle fondiarie — da emettere per un importo complessivamente non superiore a cinque volte il patrimonio.

Sulla base, dunque, del suo patrimonio, che secondo l'ultimo bilancio ammonta a lire 9.590.835.863, l'Istituto può emettere circa 48 miliardi di obbligazioni, elevando a quasi 58.000.000.000 di lire la propria capacità operativa, con la quale si riesce appena a soddisfare gli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1971 e gli affidamenti dell'esercizio in corso. Pertanto, se all'Istituto anzidetto non si consentisse di ricorrere ulteriormente al mercato finanziario per provvedersi di capitali adeguati al crescente flusso di domande di mutui, che da ogni dove gli pervengono, esso dovrebbe segnare il passo ne-

gli impieghi e attendere che, con il rientro delle somme investite e l'estinzione dei valori mobiliari emessi, si ricostituiscano le disponibilità che lo fanno artefice di credito.

In considerazione, quindi, dell'insostituibile funzione che l'Istituto per il credito sportivo svolge finanziando la costruzione di infrastrutture dello sport di base, quello cioè inteso come strumento fondamentale per il benessere e la salute della gioventù, noi abbiamo ravvisato l'opportunità di sottoporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge che eleva la facoltà dell'Istituto stesso di emettere obbligazioni fino a venti volte

la consistenza del suo patrimonio. Per la vostra tranquillità ricordiamo che gli impieghi dei capitali ricavati sono garantiti dai tributi delegabili dei prestatari.

Con la nuova facoltà, comune del resto a tutte le aziende che esercitano il credito a medio e lungo termine, si riconosce la benevolenza acquisita dal Credito sportivo per l'attività che svolge, evitandone l'interruzione allorché si stanno più che mai portando all'attenzione del Parlamento i problemi della gioventù, alla complessa soluzione dei quali darebbe indubbiamente un ragguardevole contributo il potenziamento dell'Istituto di cui qui ci occupiamo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277, è modificato come segue:

« L'Istituto provvede alla concessione del credito:

- a) con il fondo di dotazione;
- b) con il fondo di garanzia;
- c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
- d) con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti;
- e) con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a venti volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 3 ».